

**Tribunale di Torino, Sez. III Civile, n 4159, 10.6. 2011 (13.6.2011), GU Paola Ferrero.**

Appellante Real srl (avv. Arcudi), appellata Aurora spa e altri (avv. Fossati).

**Assicurazione RC Auto. Azione diretta ex art. 144. Condizione di proponibilità. Obbligo per il danneggiato di preventivo adempimento della procedura stragiudiziale ex 149 verso la propria impresa. Insussistenza.**

**Impresa soggetta a richiesta danni. Obbligo di offerta ex 148 n. 1: sussistenza.**

*Nel caso in cui il danneggiato opti per la tradizionale azione diretta nei confronti della impresa del civile responsabile non è applicabile l'art 145 comma 2, norma applicabile secondo il suo tenore letterale solo nel caso in cui si applichi la procedura di cui all'art 149.*

*Pertanto sul corretto presupposto della non obbligatorietà della procedura di risarcimento diretto ex 149 il danneggiato coerentemente indirizza ex 145 comma 1 la raccomandata alla impresa assicurativa del responsabile civile.*

*La predetta impresa destinataria della richiesta danni è obbligata alla formulazione della offerta risarcitoria ex art 148 comma 1*

(1.L'interpretazione del Giudice di primo grado. 2.La tesi della impresa di assicurazione appellata. 3.La decisione. 4.Il quadro della giurisprudenza. Per svolgere sia la tradizionale azione diretta ex 144 che la speciale azione ex 149 ultimo comma è dunque necessaria una sola raccomandata di richiesta danni nei confronti della sola impresa legittimata passiva. 5.Differenza tra le due azioni e interpretazione costituzionalmente orientata)

### **1. L'interpretazione del Giudice di primo grado.**

La sentenza del Tribunale di Torino è relativa a un appello interposto avverso una sentenza del GdP di Torino in fattispecie relativa a sinistro stradale astrattamente riconducibile alla fattispecie del 149 (procedura di risarcimento diretto) nella quale il danneggiato aveva optato per la tradizionale azione di responsabilità svolta in uno con la azione diretta ex 144 CdA.

La sentenza di primo grado, resa prima del mutamento di indirizzo di dottrina e giurisprudenza di merito che ha avuto poi il suggello della Corte costituzionale (sent. 180 / 2008), aveva invece ritenuto che, in esito all'entrata in vigore del nuovo 149 al danneggiato non fosse più dato di utilizzare la tradizionale azione diretta nei confronti della compagnia del civile responsabile di cui al 144 CdA e ne aveva respinto le domande.

## **2. La tesi della impresa di assicurazione appellata.**

In grado di appello la impresa appellata, pur non contestando il diritto del danneggiato di esercitare la azione diretta di cui al 149 come nelle more stabilito dalla Corte costituzionale, ha invece rilevato ed eccepito con appello incidentale la improcedibilità della domanda dal momento che il danneggiato aveva formulato la propria richiesta danni solo nei confronti della appellata e non nei confronti della compagnia diretta, “unica legittimata ed onerata alla istruzione della pratica”, con ciò omettendo la procedura stragiudiziale del 149. Venivano pure formulate contestazioni formali sulla completezza della richiesta danni.

Nella interpretazione della appellata, che ricalca quella ad oggi è fatta propria del sistema delle imprese assicurative, per potersi esercitare l’azione di cui all’art. 144 CdA (ossia quella prevista nei confronti del responsabile civile e della di lui compagnia assicurativa) costituisce condizione di proponibilità di quella azione non già quanto previsto al 145 primo comma e comunque al 148 ma il diverso (e non codificato) obbligo per il danneggiato di esperire preliminarmente gli adempimenti stragiudiziali di cui all’art. 149 CdA nei confronti della propria impresa assicurazione secondo quanto disciplinato dalle norme sul c.d. indennizzo diretto.

In sostanza, per poter citare i civili responsabili e la loro impresa, il danneggiato dovrebbe prima esperire la procedura stragiudiziale nei confronti della propria compagnia diffidando quest’ultima (e inviando solo per conoscenza la richiesta danni ex art 149 all’altra). Non sarebbe invece sufficiente per esperire tale azione disciplinata ex 144 diffidare direttamente la impresa del civile responsabile e esperire nei confronti di questa la procedura prevista dal 145 primo comma.

## **3.La decisione.**

Il Tribunale, alla luce della interpretazione costituzionalmente orientata della normativa che consegue a C.Cost. 180 / 2008 dapprima chiarisce che il danneggiato non essendo stato privato del generale diritto di azione diretta di cui al 144 CdA, legittimamente ha optato per tale azione.

Successivamente il Tribunale esamina la questione di proponibilità/procedibilità della domanda e la azione viene ritenuta procedibile sotto i due diversi profili che erano stati oggetto di contestazione da parte della impresa appellata;

**a)** Il primo è quello della legittimazione passiva della impresa convenuta nel giudizio di primo grado in quanto unica destinataria in fase stragiudiziale delle richieste dell’attore che ha inviato alla medesima, e solo alla medesima, la propria raccomandata di richiesta danni / messa in mora prevista al 145 comma 1.

Sul punto il Tribunale procede ad una la lineare esegesi delle norme di legge rilevando come al 145 2 comma sia disciplinata la proponibilità della speciale azione diretta di cui al 149, ivi

prevedendosi l'invio della raccomandata (e la conseguente attivazione della procedura) nei confronti della compagnia del danneggiato.

*E' evidente peraltro che tale norma , come recita il suo tenore letterale, è applicabile solo nel caso in cui si applichi la procedura del 149 C.d.A.; mentre nel caso di specie proprio sul presupposto (corretto) della ritenuta non obbligatorietà di tale procedura il danneggiato ha coerentemente indirizzato la raccomandata alla impresa assicurativa del responsabile civile, controparte della instauranda azione diretta e conseguentemente onerata della formulazione della offerta risarcitoria di cui all'art.148 C.d.A.*

b) Il secondo profilo attiene le lamentate presunte carenze formali della richiesta danni.

Il Tribunale procede quindi ad una ricognizione sulla correttezza della richiesta danni anche sotto il profilo formale e sul punto ribadisce la necessità di una lettura non formalistica dei requisiti della messa in mora, così proseguendo nel solco della recente giurisprudenza torinese che si va adeguando ad una interpretazione costituzionalmente orientata delle norme che disciplinano la messa in mora.

Dalle due predette ragioni consegue che l'azione svolta nei confronti del civile responsabile e del suo assicuratore viene ritenuta legittima e procedibile.

**4.Il quadro della giurisprudenza. Per svolgere sia la tradizionale azione diretta ex 144 che la speciale azione ex 149 ultimo comma è dunque necessaria una sola raccomandata di richiesta danni nei confronti della sola impresa legittimata passiva.**

La interpretazione del Tribunale appare in linea con la giurisprudenza costituzionale<sup>1</sup>, di legittimità<sup>2</sup> e di merito degli uffici del Giudice di Pace, anche se risultano isolate pronunce che avevano aderito alla diversa tesi propugnata dalle imprese assicurative. Il Tribunale dunque con una pronuncia che, per quanto consta, non ha precedenti da parte di un giudice togato, costituisce una significativa adesione, alla tesi ampiamente maggioritaria nella giurisprudenza di merito degli uffici dei Giudici di Pace.

---

<sup>1</sup>La Corte Costituzionale ha infatti chiarito che il sistema deve comunque funzionare secondo i principi di quella interpretazione costituzionalmente orientata in forza della quale appunto: "**non è l'obbligatorietà del sistema di risarcimento diretto** che impone le condizioni di un mercato concorrenziale, bensì la ricerca, da parte delle compagnie, della competitività con l'offerta di migliori servizi, e l'incentivo dei clienti non solo ad accettare quella determinata offerta contrattuale, ma a ricorrere al meccanismo, ove ve ne sia bisogno, del risarcimento diretto, come il più conveniente, ferma restando la possibilità di opzione per l'azione di responsabilità tradizionale, e per l'azione diretta contro l'assicuratore del responsabile civile".

Se dunque per la Corte è il **sistema del risarcimento diretto** ad essere facoltativo non pare ammissibile ridurre tale facoltatività a una lustra mediante interpretazioni che vanno contro il dato letterale della norma e di fatto ripristinerebbero quella obbligatorietà che è stata esclusa dalla Corte.

<sup>2</sup>sul punto Cass. Lavoro 967 del 21/01/2004: "**le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità, costituendo deroga all'esercizio di agire in giudizio, garantito dall'art. 24 della Costituzione, non possono essere interpretate in senso estensivo**".

Appare peraltro difficile reperire sentenze che si diffondano sul punto della “facoltatività stragiudiziale” dal momento che le questioni sulla procedibilità, ove non accolte, vengono sempre decise col merito e pertanto costituiscono al più elementi incidentali della motivazione e come tali non assumono aspetto centrale nella decisione.

Eccezione è fatta, per quanto consta, dalla sentenza parziale 5503 del 5.3.2011 (30.5.2011) con la quale l’Ufficio del Giudice di Pace di Torino, sez. V, decide con diffusa ed esaustiva motivazione<sup>3</sup> una questione preliminare relativa alla proponibilità della domanda in fattispecie analoga a quella decisa dal Tribunale.

E’ evidente che la decisione del Tribunale, peraltro con il rilievo di una decisione resa in grado di appello, contribuisce a fugare ogni residua incertezza sulla piena facoltatività del sistema.

Si deve inoltre rammentare come, sempre il Tribunale di Torino<sup>4</sup>, ha provveduto a chiarire che parallelamente per il caso inverso di esercizio di azione ex 149, non vi è la necessità che il danneggiato invii alcuna comunicazione per conoscenza alla compagnia del civile responsabile.

---

<sup>3</sup> GdP Torino 5503/20011 (Gherardini) su [www.unarca.it](http://www.unarca.it): “...4) La circostanza che l’art 149 preveda che i danneggiati debbano rivolgere la loro richiesta al proprio assicuratore non può ritenersi idonea ad escludere che i medesimi possano decidere di avvalersi anche delle altre norme di legge in vigore (in quanto mai abrogate o comunque mai espressamente modificate) comportandosi di conseguenza e quindi rivolgendo le proprie richieste risarcitorie solo all’assicuratore del civile responsabile: la disposizione dell’art. 149 CdA deve quindi essere intesa nel senso che qualora l’assicurato intendesse ricevere la assistenza del proprio assicuratore deve certamente ad esso rivolgersi con le modalità di cui al comma 2 art.145 CdA e seguendo le altre disposizioni in materia previste, ma tale disposizione non può diminuire o privare il danneggiato della facoltà di avvalersi delle altre norme di legge in vigore rivolgendo le richieste risarcitorie al responsabile del danno ed al suo assicuratore ed inviando soltanto a questi ultimi le diffide di legge; 5) ne deriva ulteriormente che, qualora in caso di lite il danneggiato decidesse di avvalersi, tra le azioni ad esso consentite, soltanto della azione contro il responsabile civile, non possa derivare la sua compressione al diritto al risarcimento sino ad obbligarlo a seguire nella fase stragiudiziale una procedura la quale, non avendo il danneggiato intenzione di seguire od applicare, risulterebbe assolutamente inutile. Quale conclusione sostanziale dei motivi sopraindicati ne deriva doversi ritenere che il danneggiato debba rivolgersi al proprio assicuratore seguendo la procedura in tal caso prevista soltanto quando tale procedura lo stesso abbia scelto espressamente di seguire e non invece quando lo stesso abbia inteso espressamente di non avvalersene.”

<sup>4</sup> Tribunale di Torino sez. III civile, sentenza 6080 del 16 ottobre 2010, GU Arisio, in [www.unarca.it](http://www.unarca.it): ”quanto poi alla eccezione di” improcedibilità” della domanda (rectius di improponibilità: vedi intitolazione art. 145 C.A.) avanzata dal Sorrenti ai sensi del II comma del predetto art 145 di nuovo richiamata dall’AXA in via di appello incidentale condizionato, e che trattandosi di improponibilità, e quindi di valutazione dei presupposti processuali deve comunque essere immediatamente trattata e decisa, fermo restando che siffatta eccezione sarebbe rilevabile anche d’ufficio, si osserva che, in effetti tale disposizione prevede che la lettera in esame sia anche inviata “per conoscenza” all’impresa di assicurazione dell’altro veicolo coinvolto; tuttavia si ritiene che l’eventuale mancato invio non determini l’improcedibilità, (rectius la improponibilità) della domanda del Sorrenti. Sul punto, in particolare, si osserva che la ratio della norma in esame – comunque la si voglia individuare – risulta in ogni caso fatta salva, e che del pari risulta raggiunto lo scopo a causa del comportamento che la stessa impresa che riceve la richiesta diretta di danno (in questo caso l’AXA assicurazioni) a sua volta, deve tenere ai sensi dell’art.5 Decreto Presidente della Repubblica 18 luglio 2006 n.254 (Regolamento emesso ex art.150 Codice delle Assicurazioni private).

Infatti per il siffatto art. 5: ”l’impresa che ha ricevuto la richiesta ne da immediata comunicazione all’impresa dell’assicurato ritenuto in tutto o in parte responsabile del sinistro...”: in definitiva in tal modo la compagnia di assicurazione dell’altro veicolo coinvolto è messa comunque, immediatamente, nelle condizioni di poter liberamente

E' quindi, in conclusione, circostanza altrettanto ovvia che è comunque fatto salvo il diritto del danneggiato di diffidare stragiudizialmente entrambe le compagnie, sia quella "diretta" che quella del civile responsabile, riservandosi, per la piena tutela delle proprie ragioni, di optare per l'esercizio di quella tra le due azioni che riterrà più utile o opportuno esercitare in relazione al caso concreto.

### **5. La differenza tra le due azioni e la interpretazione costituzionalmente orientata.**

E' principio notorio e consolidato<sup>5</sup> quello della libertà di scelta, da parte del danneggiato, il quale per ottenere il risarcimento di un danno da circolazione stradale è facultizzato ad agire in giudizio o ex art. 149 C.d.A. o ex art. 144 C.d.A. cumulando tale ultima azione, se del caso, anche con l'ordinaria azione ex artt. 2043 - 2054 c.c..

Il sistema prevede difatti due distinte azioni dirette con diversi requisiti di proponibilità.

Per l'azione di cui all'art. 149 C.d.A. i termini e le condizioni di proponibilità sono quelli di cui all'art. 145 comma 2 C.d.A.<sup>6</sup> mentre per l'azione ex art. 144 C.d.A. nei confronti del civile responsabile e della di lui compagnia assicurativa i termini e le condizioni sono quelli di cui all'art. 145 comma 1 C.d.A.<sup>7</sup>.

Pure diverso è il contraddittorio nelle due azioni: la nuova azione diretta di cui all'art. 149 CdA (risarcimento diretto) è una speciale azione a contraddittorio limitato che si svolge *nei soli*

---

intervenire nel giudizio fra il danneggiato e la sua compagnia di assicurazioni, ovvero è immediatamente in grado di far presente le modalità con la quale essa, invece, ritiene che il sinistro si sia verificato.

**Ne consegue che la ratio della disposizione contemplata dal II comma dell'art.145 C.A. ed il suo scopo finale, risultano, come già detto, in ogni caso rispettati, cosicchè davvero non vi è motivo per ritenere che sia prevista a pena di improcedibilità (rectius improponibilità) anche quella specifica parte della norma che si risolve nel richiedere una duplicazione, in ipotesi, dell'invio all'altra compagnia del veicolo coinvolto, della lettera raccomandata in esame (vedi anche GdP Bari 21 gennaio 2010, in Giurisprudenza barese it. 2010)."**

<sup>5</sup> La direttiva n. 2005/14/CE indica che "gli Stati membri provvedono affinché le persone offese, a seguito di sinistro causato da un veicolo assicurato, possono avvalersi di un diritto di azione diretta nei confronti dell'impresa che assicura contro la r.c. la persona del sinistro". Tale tesi era del resto oramai pacifica in giurisprudenza, e proprio il Tribunale di Torino per primo fin dal 2007 (Sez. IV civile, 11 ottobre 2007, n. 6070) aveva sancito la "facoltatività" del sistema del risarcimento diretto. La sentenza 180/2008 della Corte Costituzionale sul punto ha ribadito la corrente maggioritaria interpretazione.

<sup>6</sup> Art. 145 comma 2 C.d.A. "...Nel caso in cui si applichi la procedura di cui all'articolo 149 l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto alla propria impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata per conoscenza all'impresa di assicurazione dell'altro veicolo coinvolto, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti dagli articoli 149 e 150..."

<sup>7</sup> Art. 145 comma 1 C.d.A. "...Nel caso si applichi la procedura di cui all'articolo 148, l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all'impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche se inviata per conoscenza, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti all'articolo 148..."

*confronti* della impresa di assicurazione del danneggiato mentre l'azione di cui all'art. 144 CdA è la tradizionale azione che prevede il litisconsorzio necessario nei confronti del civile responsabile e della di lui compagnia assicurativa.

Anche se entrambe le azioni sia ex art. 149 CdA sia ex art. 144 CdA richiedono la decorrenza di uno *spatium deliberandi* pari a novanta giorni (in presenza di danno alla persona), i soggetti ai quali la messa in mora va inviata sono diversi a seconda dell'azione che debba essere esercitata.

Nell'azione diretta tradizionale ex 144 (nei confronti dell'assicuratore del civile responsabile con quest'ultimo come litisconsorte necessario), tale termine decorre dalla data di ricezione della raccomandata con cui il danneggiato abbia chiesto il risarcimento del danno, lettera raccomandata contenente tra l'altro l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti che viene ovviamente inviata all'impresa di assicurazione del civile responsabile.

Nella "nuova" azione diretta ex 149, quella a contraddittorio limitato da svolgersi appunto "*nei soli confronti*" della impresa diretta, tale termine decorre dalla data in cui il danneggiato abbia chiesto il risarcimento del danno all'impresa di assicurazione che assicura il proprio mezzo. Come è evidente dalla lettura del 149 in questo caso non viene inviata alcuna diffida alla impresa del civile responsabile, alla quale può venire unicamente inviata la predetta diffida "per conoscenza"; in proposito si osserva come il 149 non provveda nemmeno a disciplinare la forma di tale comunicazione.

Ne consegue che anche per tali ragioni non apparivano condivisibili le tesi delle imprese in quanto, anche a voler accedere alle suddette ragioni, conseguirebbe che per poter esercitare correttamente l'azione del 144 occorrerebbe esperire gli adempimenti stragiudiziali previsti per il 149.

Tale conclusione sarebbe apparsa *contra legem* e paradossale, dal momento che è proprio in tal modo che non verrebbero rispettate le condizioni di proponibilità dell'azione effettivamente esperita nei confronti della compagnia del civile responsabile in tal modo mai messa in mora.

Il Tribunale ha dunque ribadito l'unica interpretazione costituzionalmente compatibile della norma, ammettendo anche nella fase stragiudiziale il pieno carattere alternativo e non esclusivo dell'azione diretta, che viene concepita come strumento di ulteriore tutela per il danneggiato, sulla scorta di una scelta discrezionale di tale soggetto, ribadendo pure, quale ovvia conseguenza che la compagnia del civile responsabile che sia destinataria della richiesta danni è comunque gravata, ex 148 n 1, dell'obbligo di formulazione di "congrua e motivata" offerta.

**Angelo Massimo Perrini**